

Codice A1618A

D.D. 30 agosto 2024, n. 670

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: BOGETTI SERGIO & C. S.N.C. (P. IVA. 01905630040) - Interventi selvicolturali in area del Demanio idrico in Comune di Cherasco, località Moglia - Casc. Roma - Istanza n. 2024/7243.



ATTO DD 670/A1618A/2024

DEL 30/08/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: BOGETTI SERGIO & C. S.N.C. (P. IVA. 01905630040) - Interventi selvicolturali in area del Demanio idrico in Comune di Cherasco, località Moglia – Casc. Roma – Istanza n. 2024/7243.

VISTA la domanda n. 2024/7243 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Sig. Bogetti Sergio, legale rappresentante della ditta BOGETTI SERGIO & C. S.N.C. con sede in Cherasco (CN), pervenuta in data 09/07/2024, acquisita al Protocollo al n. 122747;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 131679 in data 23/07/2024;

VISTI gli elaborati allegati progettuali all'istanza di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

CONSIDERATO CHE l'intervento previsto ricade in terreni afferenti al Demanio idrico e richiede inoltre il Nulla osta idraulico rilasciato da AIPo-Alessandria ai sensi del R.D. 523/1904, nonché la Concessione breve taglio piante rilasciata dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B), ai sensi del Regolamento 10/R del 2022;

VISTI gli esiti del sopralluogo istruttorio effettuato il 05/08/2024;

TENUTO CONTO CHE, a seguito dell'esame del progetto presentato e del sopralluogo sopra citato sono state richieste integrazioni con nota Prot. n. 104903 del 13/08/2024 e che le medesime, pervenute il 26/08/2024 (ns. Prot. n. 144024), sono state giudicate esaustive;

PRESO ATTO del Nulla osta idraulico di AIPO-Alessandria del 01/08/2024 (Prot. 21857);

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 29/08/2024, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- VISTO il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

a) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

b) Di dare atto che l'autorizzazione tacita si è formata dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza n. 2024/7243.

c) Di dare atto che tale autorizzazione viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., al Sig. Bogetti Sergio, legale rappresentante della ditta BOGETTI SERGIO & C. S.N.C. (P. IVA 01905630040) con sede in Cherasco (CN), per la realizzazione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Cherasco, località Moglia – Casc. Roma, così come descritti nel progetto d'intervento, e nelle integrazioni progettuali, entrambi agli atti, rispettando tutte le prescrizioni di seguito riportate;

c.1) le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Cherasco, al F. 91 (Area 1), F.91 e F. 92 (Area 2), F. 87 e F. 90 (Area 3), su una superficie totale di 6,2951 ha;

c.2) si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente e sulla superficie sopra indicata come da planimetrie progettuali definitive contenute nelle integrazioni pervenute, interessata da boschi afferenti ai seguenti tipi forestali: Saliceti di Salice bianco (SP20X), Pioppeti di Pioppo nero con latifoglie miste (SP30C), Robinieti con latifoglie mesofile (RB10B); in tali superfici sono presenti pioppi clonali derivanti da precedenti impianti;

c.3) la superficie complessiva autorizzata è suddivisa nelle seguenti 3 aree: *Area 1* di 3,4580 ha (di cui 2,1167 ha in Fascia A del PAI, e 1,3413 ha in Fascia B), *Area 2* di 1,6288 ha (interamente in Fascia A del PAI), *Area 3* di 1,1434 ha (interamente in Fascia A del PAI);

c.4) gli interventi dovranno essere così effettuati:

- nella fascia tra il ciglio di sponda e i successivi 10 m, *nell'Area 2, in prossimità dei ponti ferroviario e autostradale*, (parte delle aree con campitura verde delle tavole integrative di progetto), potrà effettuarsi un taglio più intenso, con il rilascio di una copertura entro i limiti del 20% (art. 37, comma 2, lettera b), p.to 1) del Regolamento Forestale vigente);

- nella medesima fascia, ma nelle zone diverse da quelle indicate al punto precedente (campitura verde delle tavole integrative di progetto), il taglio dovrà essere effettuato solamente a carico delle piante instabili, fortemente inclinate e/o a rischio caduta, con rilascio di una copertura superiore al 20% (art. 37, comma 2, lettera b), p.to 2) del Regolamento);

- sempre nella stessa fascia, oltre i 10 m dal ciglio di sponda (zone a campitura gialla delle tavole integrative di progetto), potrà effettuarsi un diradamento nel rispetto della copertura minima del 50% (art. 22 del Regolamento);

- sempre oltre i 10 m dal ciglio di sponda (zone a campitura arancione), il taglio dovrà avvenire solo a carico dei pioppi di origine clonale, effettuando un taglio a scelta colturale in deroga rispetto al limite della ripresa (40% della provvigione) ma nel rispetto della provvigione minima da rilasciare (90 mc/ha) ai sensi dell'art. 21;

c.5) per quanto attiene alla gestione delle specie esotiche invasive:

- dovranno essere abbattuti e allontanati tutti gli esemplari di Acero negundo presenti sulle aree di intervento;

- nelle zone a maggior presenza/densità di Reynoutria, nei limiti del possibile, dovrà essere conservata una maggior copertura delle altre specie arboreo-arbustive;

c.6) si approva la deroga alle modalità di assegno al taglio previste dall'art. 9 del Regolamento forestale, consentendo l'assegno al taglio delle piante, ove necessario, solamente con la contrassegnatura e numerazione a vernice, al posto della martellata; dovrà comunque essere predisposto e trasmesso il relativo piedilista al Settore Scrivente prima dell'inizio dei lavori;

c.7) le aree campione di contrassegnatura, ove previste, realizzate dal progettista per esemplificare i criteri di taglio, dovranno avere ciascuna dimensione non inferiore a 1.000 mq,

c.8) il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a ca. 730 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

c.9) taglio consentito:

- all'interno delle aree campione, il taglio dovrà essere eseguito secondo i criteri stabiliti dal progettista desumibili dalla contrassegnatura;

- al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare correttamente tali criteri;

- nelle zone oggetto di assegno al taglio mediante contrassegnatura, potranno essere abbattute solamente le piante contrassegnate e inserite nel piedilista (classe diametrica pari/superiore a 20 cm);
- dovranno essere abbattute ed esboscate tutte le piante di Acero negundo.

c.10) non potranno essere tagliati:

- piante che non rispettino i criteri sopra indicati;
- piante diverse dai cloni di pioppo nelle zone a campitura arancione nelle planimetrie integrative.

c.11) particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco, qualora previste, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

c.12) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

c.13) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

c.14) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente;

c.15) si prescrive il rilascio a tempo indefiniti di una pianta viva e una morta ogni 0,5 ha, per favorire il mantenimento della biodiversità;

c.16) gli interventi manutentivi sulla viabilità forestale/interpodereale esistente, potranno essere eseguiti ai sensi dell'art. 48 del Regolamento forestale nei limiti di 100 mc di movimento terra per ogni ettaro di intervento selvicolturale autorizzato; qualora questo dovessero essere superati, dovranno essere richieste preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni;

c.17) gli interventi di apertura/manutenzione delle vie temporanee di esbosco, dovranno rispettare i limiti dell'art. 52 del Regolamento forestale (scarpate di altezza non superiore a 1 m, sezione non superiore a 3 m, lunghezza non superiore a 150 m/ha di intervento selvicolturale autorizzato, con un limite massimo di 1.000 m); anche in questo caso, qualora questo dovessero essere superati tali limiti, dovranno essere richieste preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni;

c.18) qualora durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato; eventuali varianti al tipo d'intervento e ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

c.19) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

c.20) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

I) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni

necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali

II) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

IIa) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

IIb) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione

IIc1) chiusura e protezione degli accessi

IIc2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

c.21) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.

d) Di dare atto che dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni impartite da AIPo con il Nulla osta idraulico in data 01/08/2024.

e) Di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

f) Di dare atto che i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (regolamento, art. 6).

g) Di dare atto che **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato.

h) Di dare atto che il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

i) Di dare atto che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

j) Di dare atto che la validità della presente Determinazione si esplica solamente dalla data di emissione del provvedimento di Concessione breve taglio piante da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B), con il quale il richiedente acquisisce la piena disponibilità dei terreni per effettuare gli interventi qui autorizzati.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo